REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

Art.1 - Compiti e servizi della biblioteca

- 1. La biblioteca comunale di Champorcher è un'istituzione culturale aperta al pubblico e costituisce unità di servizio dell'organizzazione bibliotecaria regionale associata al sottosistema bibliotecario comprensoriale.
- 2. La biblioteca assicura i seguenti servizi:
- acquisizione, ordinamento, conservazione e progressivo incremento nel rispetto del particolarismo etnicolinguistico della Valle d'Aosta del materiale documentario, nonchè il suo uso pubblico;
- salvaguardia del materiale documentario raro e di pregio;
- raccolta, ordinamento e fruizione delle pubblicazioni o di altro materiale documentario concernenti il territorio comunale;
- prestito interbibliotecario del materiale documentario;
- realizzazione di attività culturali correlate alle funzioni di diffusione della lettura proprie delle biblioteche dell'informazione, del documento; e
- collaborazione, come centro di informazione, alle attività e ai servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul territorio dagli enti pubblici e privati.
- 3. Al fine di conseguire l'integrazione delle risorse documentarie esistenti sul territorio comunale la biblioteca attua forme di collegamento e cooperazione con archivistiche, pubbliche e private. istituzioni bibliotecarie e
- 4. La biblioteca svolge altresì compiti ad essa affidati dal Sistema bibliotecario regionale.

Art.2 - Personale della biblioteca

- 1. Le modalità e i requisiti di assunzione, i diritti e i doveri, il trattamento giuridico-economico del personale della biblioteca sono stabiliti dal regolamento organico per i dipendenti comunali.
- 2. La biblioteca è diretta dall' aiuto-bibliotecario cui compete la gestione biblioteconomica. In particolare l'aiuto-bibliotecario:
- assicura il funzionamento della biblioteca e l'erogazione dei servizi;
- svolge le funzioni inerenti all'acquisizione del materiale librario e documentario, al suo ordinamento e al suo uso pubblico, avvalendosi dell'assistenza e della consulenza del personale della Biblioteca regionale comprensoriale o del Servizio biblioteche;
- cura la buona conservazione del materiale e degli arredi esistenti in biblioteca;
- inoltra al Sindaco e alla Biblioteca regionale comprensoriale competente per territorio e/o al Servizio biblioteche una relazione annuale sull'attività della biblioteca.
- 3. L'eventuale impiego di personale volontario che si affianchi a quello di ruolo è regolato da particolari convenzioni stipulate dal Comune.

Art.3 Commissione di biblioteca

- 1. La Commissione di biblioteca, nominata dal Consiglio comunale, è così composta:
- il Sindaco o un suo delegato;
- due rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, di cui uno della minoranza;
- l'aiuto-bibliotecario con funzioni di esperto;
- una rappresentanza degli utenti e una rappresentanza per l'insieme delle associazioni culturali presenti nel Comune fino a un massimo di sei persone.
- 2. Un aiuto-bibliotecario del Sottosistema bibliotecario comprensoriale o un suo delegato, il Dirigente del Sistema bibliotecario regionale o un suo delegato possono partecipare, se richiesti, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione.
- 3. Nella prima seduta la Commissione nomina fra, i suoi componenti, il Presidente e questi sceglie, fra i componenti, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
- 4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate, a turno, da uno dei membri della Commissione stessa su designazione del Presidente.
- 5. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. Essi decadono dopo assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni della Commissione. In caso di decadenza o dimissioni, i membri vengono sostituiti secondo gli stessi criteri e modalità previsti nei commi precedenti.
- 6. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni 4 mesi e. in seduta straordinaria, su determinazione del Presidente o su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione dei commissari deve essere fatta dal Presidente con avvino scritto, contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o 24 ore prima in caso di urgenza.
- 7. Ogni riunione della Commissione è valida quando se presente la metà più uno dei membri in carica. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti con voto deliberativo.
- 8. Le sedute della Commissione sono pubbliche e il relativo avviso deve essere affisso nei locali della biblioteca e del Comune.
- 9. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario, di turno, devono indicare i punti principali della discussione. Sono firmati dal Presidente, dal Segretario, letti dalla Commissione e dalla medesima approvati.
- 10. Per quanto non contemplato nei precedenti commi si fa riferimento al regolamento del Consiglio comunale e alle vigenti disposizioni normative.
- 11. La Commissione ha compiti:
- propositivi e consultivi in ordine al programma della biblioteca;
- di verifica e partecipazione attiva sull'attuazione dello stesso e sull'applicazione del regolamento della biblioteca;
- di collegamento con l'utenza e di espressione e trasmissione delle sue esigenze.
- 12. In particolare la Commissione:
- stabilisce modi e momenti per attuare il collegamento con l'utenza. trasmettendone le esigenze al Comune.

Art.4 - Apertura al pubblico della biblioteca

- L'apertura al pubblico della biblioteca è di almeno 15 ore settimanali, per almeno 11 mesi all'anno.
 L'orario di apertura è portato a conoscenza del pubblico mediante un avviso esposto all'ingresso della biblioteca e del Comune.
- 2. In caso di chiusura straordinaria della biblioteca per cause eccezionali dovrà esserne data pubblica comunicazione e opportuno avviso alla Biblioteca regionale comprensoriale e al Servizio biblioteche.
- 3. Alle operazioni di apertura e chiusura della biblioteca provvede ogni volta l'aiuto-bibliotecario.

Art.5 - Incremento delle raccolte.

- 1. Le raccolte possono essere incrementate per acquisti, per doni, per scambi.
- 2. La scelta dei materiali documentari per l'incremento del patrimonio della biblioteca è affidata all' aiutobibliotecario.
- 3. Qualsiasi utente può proporre l'acquisto di materiale librario e documentario non posseduto dalla biblioteca anche utilizzando gli appositi moduli o registri. Le proposte vengono accolte per quanto possibile e nei limiti del bilancio.

Art.6 - Donazioni e lasciti

- Per quanto riguarda l'accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore della biblioteca provvede il Comune ai sensi di legge sentito dell'aiuto-bibliotecario del responsabile del sottosistema bibliotecario comprensoriale e/o del Dirigente del Sistema bibliotecario. il parere
- 2. Per le donazioni di opere singole o comunque non costituenti fondo omogeneo provvede direttamente l'aiuto-bibliotecario.
- 3. Tutto il materiale deve essere assunto in carico in un apposito registro d'entrata. Ogni unità deve avere un proprio numero di ingresso.

Art.7 - Inventari, registri e cataloghi

- 1. La biblioteca conserva e aggiorna per uso interno i seguenti inventari e registri: registro cronologico d'entrata, di doni, inventario e/o catalogo topografico, schedario degli iscritti al prestito; schedario delle opere a prestito.
- 2. La biblioteca pone a disposizione del pubblico il catalogo alfabetico per autore, catalogo per soggetti e il catalogo per materie; l'inventario dell'archivio storico di pertinenza del Comune.

Art.8 - Conservazione e svecchiamento delle raccolte

- 1. Per garantire la corretta conservazione del materiale posseduto l'ente gestore è tenuto a periodici interventi di pulizia e spolveratura.
- 2. Annualmente deve essere effettuato dall'aiuto-bibliotecario lo svecchiamento delle raccolte librarie documentarie. Il materiale scartato deve essere riconsegnato al Servizio biblioteche.

Art.9 - Consultazione in sede

- 1. La consultazione in sede delle opere collocate a scaffale aperto è libera.
- 2. Sono esclusi dalla consultazione tutti i materiali non inventariati, non bollati, nè numerati.
- 3. Chi desidera che l'opera consultata rimanga disponibile deve farne richiesta. Se il secondo giorno del deposito l'utente non richiede l'opera questa viene ricollocata al suo posto.
- 4. La consultazione delle opere collocate a scaffale aperto cessa un quarto d'ora prima della chiusura.

Art.10 - Prestito a domicilio

- 1. Il prestito a domicilio è un servizio individuale assicurato dalla biblioteca a tutti i cittadini.
- 2. L'iscrizione al prestito avviene mediante la presentazione di un documento d'identità e viene rinnovata ogni anno.
- 3. Il prestito è personale e l'utente è responsabile della buona conservazione del materiale preso in prestito.
- 4. Di norma non possono essere date in prestito più di 3 opere per volta. La durata del prestito è di 30 giorni e può essere prorogata su richiesta.
- 5. Il lettore che non restituisce puntualmente l'opera può essere sospeso dal prestito. Il lettore che comunque danneggi o non restituisca l'opera è tenuto alla sostituzione con altro esemplare identico al risarcimento del danno nella misura stimata dall'aiuto-bibliotecario e viene sospeso dal prestito fin tanto che non abbia adempiuto agli obblighi di cui sopra.
- 6. Tutte le opere esistenti in biblioteca possono essere date in prestito, escluse le opere di consultazione e quelle che a giudizio del l'aiuto-bibliotecario devono rimanere in sede, compreso l'ultimo numero dei periodici.

Art.11 - Prestito interbibliotecario

- 1. La biblioteca svolge un regolare servizio di prestito con le altre in particolare con quelle aderenti al Sistema. e biblioteche bibliotecario valdostano.
- 2. Sono ammesse al prestito interbibliotecario le opere di cui al precedente art.10.
- 3. Il prestito interbibliotecario dura di norma 30 giorni.

Art.12 - Riproduzione fotostatica

1. Di norma il servizio fotocopie è gestito dal personale della biblioteca ed è riservato al materiale di proprietà della biblioteca. Il prezzo di ciascuna fotocopia è fissato dal Comune.

Art.13 - Norme di comportamento per il pubblico

- 1. Ogni cittadino ha diritto di usufruire dei servizi offerti dalla biblioteca a condizione di garantire il rispetto dei diritti altrui e di attenersi in particolare alle norme di cui ai commi seguenti.
- 2. E' vietato il ricalco delle illustrazioni o altro che possa comunque macchiare o danneggiare il materiale.
- 3. E' penalmente e civilmente responsabile chi asporta indebitamente libri o strappa pagine o tavole o in qualunque modo danneggia opere esistenti in biblioteca.
- 4. Chi smarrisce o danneggia materiali o arredi di proprietà della biblioteca è tenuto a risarcire il danno sostituendo il materiale perso o danneggiato con altro identico o, se non fosse possibile, versando una somma corrispondente al valore di ciò che si deve sostituire: tale valore è stimato dall' aiuto-bibliotecario responsabile.
- 5. In ogni parte della biblioteca è vietato fumare.
- 6. Chi ritenesse di presentare eventuali reclami sui servizi della biblioteca, dovrà rivolgersi all' aiutobibliotecario e se nel caso, al Presidente della Commissione della biblioteca.

Art.14 - Uso dei locali della biblioteca per altre attività

1. L'uso dei locali della biblioteca per attività promosse da altre istituzioni o associazioni deve essere regolato in modo da non interferire con il normale funzionamento della biblioteca e non danneggiarne i materiali e le attrezzature; deve essere autorizzato dal Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco.

Art.15 - Modifiche al presente Regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio comunale.

Art.16 - Pubblicazione del Regolamento

- 2. 1.Il presente Regolamento deve essere esposto o comunque messo a disposizione degli utenti della biblioteca.
- 3. Il presente Regolamento annulla il precedente ed è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 26.04.1993

Sommario

REGOLAMENTO	1
PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1
Art.1 - Compiti e servizi della biblioteca	1
Art.2 - Personale della biblioteca	1
Art.3 Commissione di biblioteca	2
Art.4 - Apertura al pubblico della biblioteca	2
Art.5 - Incremento delle raccolte.	3
Art.6 - Donazioni e lasciti	3
Art.7 - Inventari, registri e cataloghi	3
Art.8 - Conservazione e svecchiamento delle raccolte	3
Art.9 - Consultazione in sede	3
Art.10 - Prestito a domicilio	4
Art.11 - Prestito interbibliotecario	4
Art.12 - Riproduzione fotostatica	4
Art.13 - Norme di comportamento per il pubblico	4
Art.14 - Uso dei locali della biblioteca per altre attività	5
Art.15 - Modifiche al presente Regolamento	5
Art.16 - Pubblicazione del Regolamento	5